



DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO DEL 19 NOVEMBRE 2020

OGGETTO: Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di bonifica, rimozione, trasporto e smaltimento di circa 51 big bag di sfabbricidi contenenti amianto depositati presso il cantiere edile I.A.C.P. di Ribera

PREMESSO:

- che con Delibera di Giunta Comunale n. 322 del 22/08/2014 e successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 81 del 25/9/2014 è stata deliberata la "Istituzione dell'Area di Raccolta Ottimale (ARO) coincidente con la delimitazione territoriale del Comune di Ribera;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 82 del 23/11/2016 è stato approvato il Piano di Intervento redatto sulla base delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 2-ter, della L.R. 9/2010 ed in coerenza alle "Linee guida per redazione dei piani di intervento in attuazione dell'art. 5, comma 2-ter della l.r. 9/2010 e ss.m.ii. nelle more dell'adozione dei piani d'ambito" come emanate con Circolare del 19/09/2013 dall'Assessore Regionale dell'energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e la relazione sull'affidamento del servizio ai sensi dell'art. 34, comma 20, del d.l. n. 179/2012 redatti in coerenza con gli obiettivi del programma di mandato;
- che il Piano di Intervento approvato dal Consiglio Comunale n. 82 del 23/11/2016, è stato approvato dalla Regione Siciliana con D.D.G n. 206 del 23/2/2017 dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 22/3/2017 è stata istituita la società S.r.l. denominata "RIBERAMBIENTE" a totale partecipazione pubblica, con Socio Unico Pubblico Locale identificato nel Comune di Ribera - Ente costituente e con capitale sociale di € 70.000,00, in regime di "in house providing" per la gestione del servizio integrato dei rifiuti nel territorio del Comune di Ribera, di cui al Piano di Intervento ARO Comune di Ribera approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. n. 82 del 23/11/2016
- che la società Riberaambiente srl è stata costituita con atto del Notaio Dott. Vitale Nicolò in data 8/11/2017 rep. 106274, racc.8.695;
- che il Comune di Ribera ha approvato un proprio Regolamento comunale di gestione dei rifiuti solidi urbani approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 13.07.2016;
- con delibera della Giunta municipale n. 50 del 14.12.2018 è stato approvato lo schema di contratto tra il Comune di Ribera e la società Riberaambiente srl per il servizio di gestione integrata dei rifiuti nel territorio del comune di Ribera;
- che con lo stesso atto sono state prenotate le somme necessarie ed il criterio per lo svolgimento di detto servizio;
- che in data 14.02.2018 è stato sottoscritto il contratto di servizio di cui sopra con decorrenza 15.02.2018;
- che con Determina Sindacale n. 21 del 23/08/2019 il sottoscritto è stato nominato Amministratore Unico della Riberaambiente s.r.l. per la durata di anni tre con decorrenza 1° settembre 2019;
- che l'art. 16 del vigente statuto sociale prevede le competenze dell'Organo amministrativo;

CONSIDERATO:

- Che in data 19 giugno 2019, a seguito di riunione del Comitato Provinciale per l'ordine e la Sicurezza Pubblica, convocata da S.E. il Prefetto di Agrigento, lo IACP ha richiesto al Comune di Ribera la disponibilità a provvedere, a mezzo della Società di scopo Riberambiente srl, fatto salvo l'onere finanziario che rimaneva in capo alla proprietà, e cioè allo IACP di Agrigento, la rimozione dei rifiuti insistenti alla data del 21/06/2019 presso il complesso immobiliare di Largo Martiri di Via Fani, sia all'interno dei fabbricati e sia nelle aree esterne di pertinenza.
- Che in data 21 giugno 2019 è stato stipulato tra l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Agrigento, il Comune di Ribera e la Riberambiente s.r.l. un protocollo d'intesa al fine di far eseguire a mezzo della Riberambiente – società interamente partecipata dal Comune di Ribera - i lavori di pulizia sia all'interno dei fabbricati e sia nell'area dove si dovranno realizzare i sottoservizi e le aree da adibire a posteggio.
- Che a seguito dei sopra riportati accordi, l'A.U. pro-tempore della Riberambiente s.r.l., Ing. Giuseppe Riggio, con avviso pubblicato sul sito istituzionale www.riberambientesrl.it, redatto ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. b) e delle linee guide Anac n. 4 (identificato con il CIG 7968333C66), ha indetto la procedura per l'individuazione di operatore economico per l'affidamento del servizio de quo; il verbale di gara del 15/07/2019 ha restituito l'esito di aggiudicazione a favore della Ditta Minnella Michelangelo srl di Casteltermini.
- Che nel Certificato di regolare esecuzione parziale, relativo ai lavori in argomento, viene evidenziato anche che *“nel computo dei lavori non è stato contemplato il servizio di trasporto e conferimento della frazione dei rifiuti derivanti dai lavori straordinari di cui al Verbale n.2 di concordamento nuovi prezzi. Si tratta di circa 30 mc di rifiuti costituiti da detriti e sfabbricidi contaminati da frammenti di manufatti in sospetta matrice di cemento amianto al momento depositati presso l'area di cantiere come da verbale di riconsegna delle aree al proprietario IACP di Agrigento”* (e per i quali la ditta aggiudicataria con nota, datata 6.8.2019, comunicava che avrebbe provveduto allo smaltimento subito dopo le ferie estive). Ed ancora: *“nel corrente atto non è considerato il servizio di avvio a smaltimento dei rifiuti costituiti da detriti e sfabbricidi contaminati da frammenti di manufatti in cemento amianto per il quale si provvederà con similare atto non appena la Ditta ne darà completo assolvimento”*.

VISTA la nota Prot. n. 8127 del 06/11/2020 con la quale l'IACP di Agrigento ha diffidato e intimato alla Riberambiente, a procedere senza indugio e con immediatezza, alla rimozione dei rifiuti pericolosi, già raccolti e collocati nei 51 big bags.

VISTA la nota n. 18447 del 09/11/2020 con la quale il Sindaco del comune di Ribera invitava la scrivente a *diffidare la stessa ditta aggiudicataria a provvedere immediatamente (...) allo smaltimento dei rifiuti ancora giacenti (...) sull'area del complesso abitativo di largo martiri di via Fani in località di Ribera (AG) di proprietà dell'IACP di Agrigento.*

VISTO il Foglio di Disposizioni del Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro (Spresal) dell'ASP di Agrigento, notificato con nota n. 171858 del 11/11/2020 con il quale si disponeva, nei confronti della Riberambiente, ai sensi dell'art 10 del DPR 520/55, di provvedere entro 20 giorni, a conferire presso discariche autorizzate, i 51 big bags contenenti rifiuti, depositati nell'area dell'IACP di via Fani.

VISTO il preventivo/offerta della ditta Minnella Michelangelo Srl presentato con nota pec del 17/11/2020, i cui prezzi offerti risultano in linea con le attuali condizioni di mercato.

RICHIAMATI tutti gli atti di gara e la documentazione integrale relativa alla procedura identificata con il CIG 7968333C66, affidata alla ditta Minnella Michelangelo Srl.

RAVVISATA l'urgenza e la necessità di provvedere ad affidare il servizio di che trattasi.

DATO ATTO che l'affidamento di che trattasi, di importo inferiore, ricade nell'ambito di applicazione di cui all'art. 36, comma 2 lett. b), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

RICHIAMATI:

- l'art. 23-ter, comma 3, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, così come modificato dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), il quale prevede che, fermi restando l'art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'art. 1, comma

450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'art. 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro;

- l'art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 7, comma 2, della Legge n. 94/2012, dal comma 503 dell'articolo unico della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) e dall'art. 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) il quale stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 165/2001, ivi inclusi gli enti locali, per gli acquisti di beni e servizi pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
- l'art. 37, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, il quale dispone che *“1. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38.”*;
- l'art.36 comma 2 lett b) del d.lgs.50/2016 e ss.mm.ii.

VISTO l'art. 32, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 il quale stabilisce che *“prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”*;

STABILITO, ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016:

- che il contratto verrà stipulato nella forma della scrittura privata (comma 14, art.32 del codice) ovvero mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica;
- che ai sensi dell'articolo 32, comma 10, lettera b), del Codice dei contratti pubblici è esclusa l'applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto;
- che il contratto avrà per oggetto l'affidamento del servizio di bonifica, rimozione, trasporto e smaltimento di circa 51 big bag di sfabbricidi contenenti amianto depositati presso il cantiere edile I.A.C.P. di Ribera
- che il sistema prescelto è quello dell'affidamento, come disposto all'art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016 e successive modifiche, integrazioni ed aggiornamenti;

RITENUTO di provvedere all'affidamento del servizio di che trattasi a favore della Ditta *“Minnella Michelangelo Srl”*, con sede legale nella zona industriale, lotto 6/A 92025 Casteltermini Partita IVA 02784630846, mediante procedura negoziata ai sensi del disposto commi 1 e 2 lett.b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 che sostituisce la disciplina delle gare sottosoglia di cui all'art.36 comma 2 lett b) del d.lgs.50/2016 e ss.mm.ii.;

VERIFICATO il possesso dei requisiti di carattere soggettivo e quelli tecnico-professionali della *“Ditta Minnella Michelangelo Srl”*.

VERIFICATA l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interessi, come previsto dall'art. 6 bis della Legge n. 241/90 e ss. mm. e ii.;

CONSIDERATO altresì

- che ai sensi dell'art. 31 del codice degli appalti occorre individuare la figura del responsabile unico del procedimento per lo svolgimento delle funzioni di cui le Linee guida ANAC n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recanti *“Nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni”*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con Deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017;

- che le suddette Linee guida ANAC n. 3, stabiliscono che «Il RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 31, comma 1, del codice, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive o, in caso di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche», definendo altresì i requisiti di professionalità richiesti al RUP;
- che, nella fattispecie, il RUP individuato rivestirà anche le funzioni di Direttore dell'Esecuzione, sussistendo i presupposti per la coincidenza delle due figure previsti dal paragrafo 10 delle Linee Guida ANAC n. 3;
- che il sottoscritto, Francesco Tramuta, nato a Villafranca Sicula il 22.08.1965 cod. fisc. TRM FNC 65M22 L944K, n.q. di legale rappresentante della società Riberambiente s.r.l. risulta idoneo a ricoprire l'incarico di RUP per l'affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all'incarico in questione;

RITENUTO di aver provveduto in ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241 e al fine di assicurare la massima trasparenza, a rappresentare dettagliatamente le motivazioni per l'emanazione del presente provvedimento a favore dell'interesse pubblico che la Società deve soddisfare;

ACCERTATA l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis, della legge n. 241/90 introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge n. 190/2012;

DETERMINA DI:

Dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

1. **DETERMINARE A CONTRARRE** per l'affidamento del servizio di bonifica, rimozione, trasporto e smaltimento di circa 51 big bag di sfabbricidi contenenti amianto depositati presso il cantiere edile I.A.C.P. di Ribera mediante procedura di cui all'art.36 comma 2 lett b) del d.lgs.50/2016 e ss.mm.ii.;
2. **APPROVARE** il preventivo/offerta della ditta Minnella Michelangelo srl del 17/11/2020, con la sola eccezione della "Condizione per l'avvio del servizio bonifico anticipato del 50%", che non viene espressamente approvata.
3. **DI AFFIDARE** il di servizio di che trattasi alla "Ditta Minnella Michelangelo Srl", con sede legale nella zona industriale, lotto 6/A 92025 Casteltermini Partita IVA 02784630846;
4. **DI DARE ATTO** che l'importo stimato della procedura è si stima pari a € 28.950,00 oltre IVA;
5. **DI STABILIRE** che l'affidatario del servizio su indicato, a pena di nullità del presente affidamento, è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., ed in particolare dall'art. 3 al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai servizi professionali affidati rilasciando in fase di stipula la relativa dichiarazione di tracciabilità;
6. **DI AVOCARE** al sottoscritto, amministratore unico della Società, le funzioni di responsabile unico del procedimento di che trattasi ai sensi dell'art.31 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e quale Direttore dell'Esecuzione, ai sensi degli artt. 101 e 111 del D.Lgs. 50/2016 per lo svolgimento delle funzioni di cui alle linee guida dell'ANAC n.3;
7. **DI ATTESTARE** l'inesistenza di posizioni di conflitto anche potenziale del suddetto responsabile incaricato, di cui all'art.6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla legge anticorruzione n.190/2012

Letto, confermato e sottoscritto.
Ribera, 19 Novembre 2020

**L'Amministratore unico
Francesco Tramuta**

